

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA, DA REALIZZARSI PRESSO UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL PARCO DELLA PACE, IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI GIOVANI NELLA FASCIA DI TRANSIZIONE DALL'ADOLESCENZA ALL'ETÀ ADULTA
CUP G69G23000200002**

(ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

- Comune di Cattolica, nella persona del dott. _____, in qualità di Dirigente del settore 3 del Comune di Cattolica, domiciliata presso la sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n.7 - d'ora innanzi anche solo denominato "Comune" o "Amministrazione precedente"

e

- _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, alla via/piazza _____, n. _____ (CAP _____), p.iva/ C.F. _____, iscritta nel _____ con il numero _____ - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capo-Fila" o "EAP-CF";

- _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, alla via/piazza _____, n. _____ (CAP _____), p.iva/ C.F. _____, iscritta nel _____ con il numero _____ - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner" o "EAP";

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data _____, in esecuzione della determina n. _____, il Comune di Cattolica ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. _____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. _____ di conclusione del procedimento, ad esito della quale la proposta formulata da _____ è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/i attuatore/i degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato e il Comune di Cattolica, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata - acquisito al protocollo in data 31/01/2023 al numero 4491/2023;

Visti

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione

- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Richiamati inoltre l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all'interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo (acquisito al protocollo in data___).

2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

3. L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Cattolica siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

4. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

5. per quanto riguarda l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento presso il Parco della Pace, esso corrisponde ad una porzione di immobile di proprietà comunale inserito nel contesto del Parco cittadino medesimo, collocato a Cattolica tra via F. da Rimini e via Carpignola, come da planimetria allegata all'Avviso Pubblico: il locale si trova al piano terra ed è dotato di servizi igienici interni, individuato al Catasto urbano al Foglio 6, mappale 511 sub. 2.

Art. 2 – Durata della convenzione

La durata complessiva del progetto è prevista in 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra AP e EAP individuato sulla base dell'avviso pubblico di cui alla presente co-progettazione.

La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziarie previste.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo [Allegato alla presente].

2. Per la realizzazione del progetto, al fine di sostenere il nascente partenariato, l'AP metterà a disposizione un budget destinato alla compiuta realizzazione di tutte le fasi progettuali. L'importo a disposizione è pari ad **€ 40.000,00**.

3. Il Comune di Cattolica sottoscriverà apposito contratto di comodato gratuito riferito all'immobile di cui all'art. 1 comma 5.

Esclusivamente allo scopo di determinare il vantaggio economico indiretto concesso all'Ente Attuatore del progetto, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., si quantifica il seguente valore figurativo di mercato : € _____ - mensili, per un totale di € _____ per il periodo di realizzazione del progetto.

4. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, **l'EAP metterà a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale in misura pari ad almeno il 10% del valore complessivo del progetto.** Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

5. L'EAP dovrà inoltre:

- a) osservare e far osservare ogni diligenza nell'utilizzo dell'immobile, provvedendo anche agli interventi di natura conservativa volti ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio e degli impianti tecnologici esistenti;
- b) garantire, per tutto il periodo di attuazione del progetto, l'uso gratuito dei bagni situati all'interno del locale oggetto della co-progettazione a tutti i fruitori del parco antistante;
- c) assumere tutte le spese inerenti i consumi, le utenze, le pulizie e la eventuale sanificazione dei locali;
- d) adattare gli spazi interni ed esterni del locale in funzione della fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- e) tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi danno alla proprietà, alle persone o alle cose, nonché da qualunque pretesa, azione o ragione avanzata da terzi in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile, assumendosi ogni conseguente responsabilità civile e penale e stipulando adeguata polizza assicurativa;

6. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività di progetto sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP, e avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'EAP stesso. L'EAP si impegna a garantire la massima tutela delle persone con disabilità coinvolte nei progetti di inserimento socio-lavorativo (tirocini) sia dell'ambiente lavorativo, escludendo qualsivoglia forma di discriminazione e ponendo in essere pratiche volte alla massima inclusione.

2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il Responsabile – coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà il referente per i rapporti con il Comune di Cattolica, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.

5. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Cattolica, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il

Comune di Cattolica con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

8. Il Soggetto attuatore dovrà garantire la formazione delle operatrici nel pieno rispetto della Normativa

Art. 5 – Procedura di co-progettazione circolare

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento il Comune di Cattolica e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.

2. Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee di azione progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

Art. 6 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Cattolica, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Cattolica è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP _____ ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per copertura incendi, responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali.....Il Comune di Cattolica è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell'Ente Comune di Cattolica come segue: polizza n. _____ rilasciata da _____ di Euro _____ -emessa in data _____. La garanzia di cui sopra costituita nelle forme previste dall'art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione.

4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 seguente.

Art. 8 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo riconosciuto a _____ per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 40.000,00.

2. I pagamenti avverranno sulla base delle relazioni trimestrali prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, secondo le modalità che verranno determinate in sede di tavolo tecnico di progettazione.

3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Cattolica a seguito di verifica di congruità.

4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.

5. Il Comune di Cattolica si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

6. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Soggetto attuatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Soggetto attuatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Attuatore si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle

persone delegate ad operare sugli stessi, l'Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.

8. In atti è presente la comunicazione dell'Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. N. del _____)

Art. 10 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cattolica. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Cattolica le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. Il Comune di Cattolica assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2.

3. Il Comune di Cattolica è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

4. A tale proposito, l'Ente Attuatore Partner, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Cattolica svolgare le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

5. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.

6. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore Partner presenterà – entro e non oltre 10 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

7. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato e relativo codice CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.

8. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'EAP:

- a) spese per il coordinamento progetto
- b) spese per il personale esterno e interno, nonché per l'attivazione dei tirocini
- c) spese per la gestione amministrativa generale (al massimo 5% spese di personale)
- d) spese di gestione specifiche (utenze, pulizie/sanificazione, manutenzione ordinaria)
- e) spese per attrezzature, beni strumentali per l'allestimento e la gestione progettuale

- f) materiali di consumo
- g) promozione e comunicazione

Le utenze domestiche (acqua, elettricità, riscaldamenti) saranno a carico dell'EAP selezionato.

9. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Art. 12 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione l'EAP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Cattolica.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell'ETS partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione comunale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

7. L'Ente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Comune di Cattolica, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

4. In esecuzione della presente convenzione, l'EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

6. L'EAP è, pertanto, designato dal Comune di Cattolica quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

7. L'Ente Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società [Lepida ScpA](#):

[mail: dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

[P.E.C.:](#)

segreteria@pec.lepida.it

8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Cattolica, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 413/2013 e successivamente integrato GC n. 31/201 – atti reperibili sul sito internet dell'Ente, l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

2. l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Cattolica o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Cattolica, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cattolica;
- del rispetto dei protocolli sottoscritti dal Comune di Cattolica.

Art. 15 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle

controdeduzioni che l'EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Cattolica, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Cattolica, e nella domanda di partecipazione, da parte dell'EAP.

Art. 16 – Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, il Comune di Cattolica liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- qualora l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Cattolica, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 17 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Rimini.

Art. 19 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 20 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegato sub “a”:

- Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento. Allegato sub “b”:

- Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione. Allegato sub “c”:

- Accordo per il trattamento di dati personali

Cattolica, li.....

FIRME

Per Comune di Cattolica

Per l’Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante «_____»
.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «_____», quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 e 18).

(luogo),

Il Legale Rappresentante dell’Ente Attuatore Partner «.....»
.....
.....

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente,

con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

- **“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
- **“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- **“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
- **“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
- **“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
- **“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Cattolica, li.....

Per Comune di Cattolica

Per l’Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante «.....»

.....